

Articolo 10

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

EMENDAMENTO. Sostituire il primo periodo del presente articolo 10 con : “Gli Stati membri, nel predisporre le procedure e i bandi di gara per appalti pubblici, porranno sempre l'obbligo, agli offerenti candidati, del rispetto dei contratti di lavoro in vigore negli Stati ove si svolgeranno i lavori.

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:

a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi

destinati ai servizi di media audiovisivi **o radiofonici** che sono aggiudicati da **fornitori**

di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o appalti concernenti il tempo di trasmissione **o la fornitura di programmi** aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi **o radiofonici** **Ai fini della presente lettera, i termini "servizi di media audiovisivi" e "fornitori di servizi di media" hanno rispettivamente lo stesso significato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Il termine "programma" ha lo stesso significato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, ma comprende anche i programmi radiofonici e i materiali associati ai programmi radiofonici. Inoltre, ai fini della presente disposizione il termine materiale associato ai programmi" ha lo stesso significato di "programma";**

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

¹ **Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).**

² **Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).**

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

**i) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato
sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio ²:**

ai

– in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un

paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

oppure

– in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità

giurisdizionali o istituzioni internazionali;

ii) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla presente lettera, punto i), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;

iii) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

iv) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale nello Stato membro interessato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

v) altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;

f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

g) concernenti i contratti di lavoro;

h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;

j) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale.

EMENDAMENTO. Sopprimere la lettera g)

¹ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).